

DATA 09/12/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6594
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/12/2022 REGISTRATO IL 09/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3006594

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FCCFBA53H03A794W FACCHINETTI FABIO
ID. TELEMATICO: TGU22L006594000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94178910363

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

Verbale Assemblea U.S.S.P del 01/12/22

Presenti: Fabio Facchinetti - Barbara Facchinetti - Daniele Sargenti - Andrea Capucci - Rosaluna Capucci - Davide Pecorari - Gregorio Vaccari - Manuela Bettini - Isabella Neri

Modifica statuto

Il Presidente propone le seguenti modifiche da apportare allo statuto dell'associazione ai fini della registrazione RUNTS

Art.1

È costituita l'associazione culturale denominata "U.S.S.P - aps" Urban Stone Sculpture Park, associazione di promozione sociale.

Art.2

L'associazione non ha scopo di lucro e intende svolgere attività di utilità sociali nei confronti degli associati e di terzi, relativamente ai punti f *"interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"* e i *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"* di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 03/07/2017 N°117."

Art.16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione *conferendo l'incarico al primo dei non eletti, salvo ratifica della prima Assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggior parte dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.*

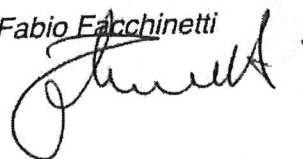
I soci approvano all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 14

Letto e approvato in Modena 01/12/22

Il Presidente

Fabio Facchinetti



Il Segretario

Isabella Neri



ASSOCIAZIONE USSP aps Urban Stone Sculpture Park

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata **USSP aps Urban Stone Sculpture Park**, associazione di promozione sociale. L'Associazione ha sede in Fanano, Piazza Marconi 1, ed opera principalmente nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, relativamente ai punti f "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" e i "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione o diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 03/97/2017 N°117. In ambito culturale e in particolare per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del Parco Urbano di Sculture in Pietra, frutto del Simposio Internazionale di Scultura di Fanano. L'Associazione si propone quale luogo di dialogo e confronto, al fine di favorire un sistema virtuoso di relazioni sociali in cui le nuove generazioni possano acquisire consapevolezza del tessuto storico e culturale del territorio e possano prendersene cura e rinnovarlo. L'associazione intende inoltre sviluppare l'interculturalità caratteristica del Simposio Internazionale di Scultura, e dunque dello stesso Parco di Sculture, attraverso attività di progettazione e di laboratorio con le scuole di arte e di architettura della Regione Emilia Romagna, d'Italia, d'Europa e del mondo. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) catalogazione dei beni secondo i criteri stabiliti dall'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna
- b) valorizzazione del Parco di Sculture e dei beni architettonici locali in pietra
- c) realizzazione materiale editoriale finalizzato allo scopo sociale
- d) creazione e aggiornamento piattaforme digitali di comunicazione
- e) ideazione, creazione, promozione di percorsi tematici

- f) attivazione di percorsi formativi inerenti l'oggetto sociale
- g) organizzazione di eventi artistici e culturali coerenti con lo scopo sociale

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. In ogni caso, il numero degli enti senza scopo di lucro non può essere superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività dell'Associazione. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi sociali. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può

farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto qualora ne facciano domanda uno o più soci presenti.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente

costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione conferen-

do l'incarico al primo dei non eletti, salvo ratifica della prima Assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.17

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III

Libri sociali

Art. 18

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui

l'Associazione si avvale. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV

Patrimonio sociale

Art. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 20

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 21

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 22

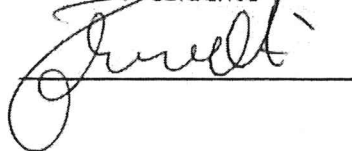
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto,

previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Presidente



Il Segretario

